



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**DIREZIONE GENERALE**

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. AOODRVE/15596/C21

Venezia, 2 dicembre 2015

e-mail urgente

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole e Istituti  
Statali di ogni ordine e grado

e, p.c.

Ai Rappresentanti Regionali delle Organizzazioni  
Sindacali del comparto scuola e dell'area V

**OGGETTO:** Legge n. 107 del 13 luglio 2015 - piano straordinario di assunzioni- Indicazioni per la stipula di contratti a tempo determinato sui posti dell'organico potenziato non coperti da docenti assunti in ruolo nella Fase C.

Come noto, si sono svolte e concluse in tutte le province, nel periodo dal 24 al 28 novembre u.s., le operazioni di assegnazione della sede di servizio ai docenti immessi in ruolo ai sensi della legge 107/2015 – art. 1, comma 98 lettera c).

Molti aspiranti hanno fruito della possibilità di differimento prevista dal comma 99 dell'art. 1 della citata legge, per cui assumeranno effettivo servizio in questa regione solo al termine della supplenza di durata annuale in atto (1 luglio 2016 o 1 settembre 2016).

Sono inoltre rimasti vacanti, per mancata nomina o per mancata accettazione della proposta di nomina, numerosi posti comuni e di sostegno rispetto a quelli previsti dalla Tabella 1 annessa alla predetta legge 107/2015.

Con la presente direttiva si comunicano le modalità per la copertura, con contratti a tempo determinato da conferire **fino al 30 giugno 2016**, dei predetti posti rimasti vacanti o disponibili al termine delle assunzioni in ruolo della citata fase c).

**Supplenze sui posti comuni e di sostegno residuati al termine delle operazioni della fase c)**

Secondo le indicazioni fornite dal MIUR nella conferenza di servizio del 18.11.2015, i **posti comuni** dell'organico del potenziamento rimasti vacanti o disponibili al termine delle operazioni di assegnazione della sede che si sono svolte in codeste province dal 24 al 28 novembre u.s., dovranno essere assegnati a supplenza fino al **30.6.2016**, con possibilità, per quelli vacanti, di proroga al 31 agosto 2015.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Parimenti **i posti di sostegno** dell'organico del potenziamento residuati dalle predette operazioni, dovranno essere coperti con supplenze fino al **30.6.2016 unicamente in presenza di aspiranti in possesso del titolo di specializzazione.**

In mancanza di aspiranti specializzati tali posti, restano assegnati per l'anno scolastico in corso al CTI ma sugli stessi non potranno essere nominati aspiranti non specializzati.

### **Graduatorie da utilizzare**

Per la copertura dei posti comuni dovranno essere utilizzate da parte di codesti Uffici, se non esaurite, le Graduatorie provinciali corrispondenti alla classe di concorso del posto di potenziamento assegnato. Si evidenzia a tal proposito che non risulta possibile modificare la classe di concorso assegnata e scegliere una classe di concorso diversa.

In caso di esaurimento delle GAE, dovranno essere utilizzate le graduatorie definitive d'istituto (o di istituti vicini in caso di assenza di graduatoria relativa alla specifica classe di concorso).

Nell'ipotesi di mancata assunzione in servizio del docente di classe di concorso affine il cui posto è stato assegnato alla scuola per la copertura del posto del vicario del dirigente in esonero o semiesonero, il supplente dovrà essere nominato, limitatamente alle ore necessarie in caso di semiesonero, attingendo dalla graduatoria della classe di concorso del docente esonerato.

Tenuto conto che anche i docenti assunti in ruolo nella fase c) hanno potuto stipulare il contratto in regime di part-time, le frazioni di posto residue dovranno essere coperte con nomine a tempo determinato fino al 30 giugno 2016.

I posti dell'organico potenziato potranno essere frazionati, ai sensi del DM n. 131/2007 (regolamento supplenze) solo per consentire il completamento dell'orario ai supplenti già in servizio con orario inferiore a cattedra.

Si ritiene utile ricordare infine che, ai sensi dell'art. 1, comma 95 della legge 107/2015, "a decorrere dall'a.s.2015/16 i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/16, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'art. 40, comma 9 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria."

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Daniela Beltrame